

N. [REDACTED]/2021 R.G.



*Tribunale di Torre Annunziata*  
*Seconda sezione civile*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott. Francesco Coppola, ha pronunciato

**SENTENZA**

nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. [REDACTED]/2021 R.G., vertente

TRA

[REDACTED]

OPPONENTE

E

[REDACTED]

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

**CONCLUSIONI:**

Opponente: declaratoria di insussistenza del credito ex adverso ingiunto in quanto del tutto infondato ed indimostrato e, sempre per l'effetto dichiarando nullo e/o comunque annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2021 emesso dal Tribunale in data 21-9-2021, nel procedimento con R.G. n. [REDACTED]/2021; condannare la parte opposta alla refusione integrale delle spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA, ed oltre il 15% a titolo

di rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione delle stesse al procuratore antistatario;

Opposta: rigetto dell'opposizione spiegata da controparte e, in ogni caso, rigetto della avversa eccezione di compensazione, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge e con attribuzione

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 1-11-2021 mediante p.e.c., il Condominio [REDACTED], proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2021 del 21-9-2021, notificato in data 24-9-2021, emesso nei suoi confronti dal tribunale di Torre Annunziata per la somma di euro 20.718,20, oltre interessi e spese.

Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla società [REDACTED], che deduceva di aver stipulato con il Condominio ingiunto, in data 1-6-2020, un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato condominiale, meglio descritti nell'art. 1 del contratto stesso, e che, per effetto del mancato pagamento delle fatture [REDACTED] del 4-6-2021, [REDACTED] del 2-7-2021, [REDACTED] del 3-8-2021 e [REDACTED] dell'1-9-2021, relative alle quote mensili dovute per il pagamento delle rate 11, 12, 13 e 14, nonché la fattura [REDACTED] del 9-7-2020 relativa alla riparazione di una montante idrica condominiale, era rimasta insoluta la complessiva cifra di euro 20.718,20.

Il corrispettivo previsto per i predetti lavori era stato pattuito in euro 186.419,64, oltre IVA, così come da computo metrico estimativo e preventivo approvato dell'assemblea dei condomini, e salvo diversa determinazione conseguente alla contabilizzazione definitiva dei lavori effettivamente eseguiti, da pagarsi mediante un acconto iniziale del 10% dell'intero importo preventivato e poi in successive n. 36 rate mensili consecutive.

A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che: la domanda era stata proposta nei confronti del Condominio in violazione dell'art. 26 del contratto di appalto sottoscritto in data 1-6-2020; tale norma prevedeva la sussistenza della clausola di esclusione della solidarietà passiva, in virtù della quale, l'appaltatore, avrebbe potuto rivolgere ogni sua richiesta di pagamento di eventuali insoluti solo ed esclusivamente nei confronti dei singoli condomini inadempimenti e solo nei limiti della quota a ciascuno di essi spettante; il credito vantato dall'opposta era infondato sia nell'*an* che nel *quantum*, poiché alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta aveva maturato il diritto a percepire il 10% sull'importo totale dei lavori oggetto dell'appalto e 13 rate mensili (per il periodo agosto 2020-settembre 2021) per una cifra di euro 55.869,16 mentre l'opponente

aveva corrisposto a quella data la somma superiore di euro 65.246,96; l'opposta era debitrice, a titolo di penale, di euro 1.708,94, per il ritardo ingiustificato di 13 giorni lavorativi, che eccedeva in compensazione, quale controcredito.

Pertanto, chiedeva annullarsi o revocarsi e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, accertando che nulla era dovuto alla società opposta, con vittoria di spese e competenze.

[REDACTED], contestava le deduzioni di controparte ed evidenziava le ragioni della loro infondatezza.

Quindi, chiedeva: in via preliminare, la dichiarazione di immediata esecuzione del decreto ingiuntivo, anche limitatamente alle somme portate dalla fattura n. [REDACTED]/2020, dell'importo di euro 200,00; nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della formulata eccezione di compensazione, oltre il pagamento delle spese processuali, da distarre il favore del difensore anticipatorio.

2. Va preliminarmente evidenziato, in diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito; di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.

In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della

controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533).

3. Secondo l'opponente il decreto ingiuntivo è illegittimo poiché la domanda dell'opposta è stata proposta in violazione dell'art. 26 del contratto di appalto che prevede la esclusione della solidarietà passiva.

Tale norma prevede: "Con espressa deroga degli artt. 1294 e 1123 c.c., in caso di inadempienza da parte di uno o più condomini, l'Appaltatore dovrà agire, per il recupero del credito, solo ed esclusivamente nei confronti di quei condomini inadempienti e solo per la quota spettante a ciascuno" (cfr. doc. 3).

In virtù di tale pattuizione, quindi, a dire del Condominio, l'opposta appaltatrice non poteva agire nei suoi confronti ma avrebbe dovuto rivolgere ogni sua richiesta di pagamento solo ed esclusivamente nei confronti dei singoli condomini inadempienti e solo nei limiti della quota a ciascuno di essi spettante.

L'opposta appaltatrice ha contestato la tesi di controparte osservando che tale pattuizione ha lo scopo di tutelare e tenere indenni i condomini "virtuosi" da coloro che dovessero rendersi inadempienti o morosi nel pagamento delle somme dovute pro quota e non di tutelare l'ente di gestione del condominio e vietare di agire nei suoi confronti per l'accertamento e la condanna al pagamento; la clausola in questione, in sostanza, secondo l'opposta, ha solo ed esclusivamente ad oggetto il diritto di agire esecutivamente nei confronti dei singoli condomini morosi nei limiti degli importi pro quota dovuti, una volta che sia stata accertata l'esistenza e l'entità dell'inadempimento da parte del Condominio committente.

La tesi dell'opponente non può essere condivisa.

Va innanzitutto rammentato che, secondo la S.C., il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica ma fornito di soggettività distinta da quella dei singoli condomini; questi, pertanto, nelle vicende processuali di cui sia parte il condominio, sono sempre rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (Cass. civ., n. 177/2012, 20843/2004).

Con sentenza n. 9148/2008, la S.C., a sezioni unite, ha affermato il seguente principio: "in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei

limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie".

La S.C. ha argomentato la propria decisione evidenziando che: "In giudizio l'amministratore rappresenta i singoli condomini, i quali sono parti in causa nei limiti della loro quota (articoli 1118 e 1123 c.c.). L'amministratore agisce in giudizio per la tutela dei diritti di ciascuno dei condomini, nei limiti della loro quota, e solo in questa misura ognuno dei condomini rappresentati deve rispondere delle conseguenze negative. Del resto, l'amministratore non ha certo il potere di impegnare i condomini al di là del diritto, che ciascuno di essi ha nella comunione, in virtù della legge, degli atti d'acquisto e delle convenzioni. In proporzione a tale diritto ogni partecipante concorre alla nomina dell'amministratore e in proporzione a tale diritto deve ritenersi che gli conferisca la rappresentanza in giudizio. Basti pensare che, nel caso in cui l'amministratore agisca o sia convenuto in giudizio per la tutela di un diritto, il quale fa capo solo a determinati condomini, soltanto i condomini interessati partecipano al giudizio ed essi soltanto rispondono delle conseguenze della lite. Pertanto, l'amministratore - in quanto non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti dei suoi poteri, che non contemplano la modifica dei criteri di imputazione e di ripartizione delle spese stabiliti dall'articolo 1123 c.c. - non può obbligare i singoli condomini se non nei limiti della rispettiva quota".

Inoltre, la S.C. ha espressamente precisato nella sentenza n. 9148/2008 (punto 2.6): "*Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno*".

Sulla scorta di tali principi e di quanto ulteriormente precisato dalla S.C. (cfr. Cass. civ., ordinanza 9-6-2017, n. 14530 e Cass. civ., ordinanza 29-10-2018, n. 27363), si ritiene, condivisibilmente, che "In tema di condominio, ogni qualvolta l'amministratore condominiale stipuli un contratto con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, rispettivamente concernenti l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato proprio dall'amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti al relativo

pagamento in ragione e nella misura della partecipazione al condominio, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ.. Ne deriva che la natura parziaria dell'obbligazione contratta dall'amministratore per conto dei condomini non limita, in sede cognitiva, il diritto di azione del creditore, che può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi o il condominio, in tal modo conseguendo, in entrambi i casi, un titolo da porre in esecuzione nei confronti dei singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito. Pertanto, il creditore del condominio è legittimato ad agire in giudizio, anche in via monitoria, per precostituirsi il titolo esecutivo nei confronti sia dell'ente di gestione, in persona dell'amministratore pro tempore, sia dei condomini inadempienti, dovendo, in ogni caso, e, in particolare, ove intenda promuovere l'espropriazione forzata, richiedere a ciascun condomino moroso, proprio in ossequio al principio della parziarietà delle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, il pagamento della sola quota dallo stesso dovuta a norma dell'art. 1123 cod. civ." (Corte appello Salerno, n. 886 del 7-7-2020, in [dejure.it](http://dejure.it); conf., Tribunale Bergamo, n. 276 del 13-2-2023, in [dejure.it](http://dejure.it)).

Tanto premesso, nel caso concreto le parti nella loro autonomia negoziale non hanno inteso escludere il vincolo di solidarietà anche nella fase cognitiva ma hanno sostanzialmente ribadito i medesimi principi.

Invero, non può revocarsi in dubbio che l'impresa appaltatrice abbia correttamente instaurato il procedimento monitorio nei confronti del Condominio, quale soggetto dotato di legittimazione passiva rispetto all'intera pretesa creditoria azionata, non stabilendo l'art. 26 del contratto alcun divieto il proposito.

Tale disposizione, invero, coerentemente ai descritti consolidati principi giurisprudenziali, non imponeva all'impresa appaltatrice di agire, in caso di morosità, per l'accertamento e la condanna esclusivamente contro il condomino o i condomini di volta in volta morosi, non stabilendo che costoro fossero gli unici legittimati "per qualunque azione"; la norma, invece, prevedeva che in caso di inadempimento da parte di uno o più condomini, l'appaltatore dovesse agire "per il recupero del credito", e quindi per la fase espropriativa, nei confronti dei soli condomini inadempienti e solo per la quota dovuta da ciascuno, in deroga al principio di solidarietà, come stabilito nel titolo dello stesso art. 26.

Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dall'opponente, era proprio l'art. 26 menzionato a facultare l'opposta ad agire indifferentemente per l'accertamento del proprio diritto di credito nei confronti dell'ente di gestione o dei singoli condomini inadempienti

indicati dall'amministratore, stabilendo, di contro, solo per l'eventuale fase espropriativa, che l'azione diretta ad ottenere il soddisfacimento di quanto dovute dovesse essere promossa, in ossequio al principio della parziarietà di tale obbligazione, esclusivamente in danno del condomino o dei condomini morosi.

4. Il Condominio ha poi contestato il credito assumendo che alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta aveva maturato un credito di euro 55.869,16 inferiore a quanto corrisposto sino a quella data (euro 65.246,96, oltre IVA per complessivi euro 71.771,66).

In contratto i lavori erano stati preventivati nell'importo di euro 186.419,64 oltre IVA, salvo diversa determinazione conseguente alla contabilizzazione definitiva dei lavori effettivamente eseguiti; era poi stabilito che il committente doveva versare un acconto del 10% dell'importo dei lavori e il saldo in 36 rate mensili, senza interessi, con la precisazione che "Il pagamento della rata resta subordinato alla certificazione, da parte della direzione dei lavori dell'avanzamento delle lavorazioni in misura tale da giustificare il suddetto pagamento in acconto (la rata non sarà dovuta se i lavori eseguiti non siano di importo congruo con le rate versate)..." (cfr. contratto di appalto, art. 15).

I lavori erano iniziati il 2-7-2020, sebbene fosse stato pattuito per il giorno 15-6-2020, ed erano terminati in data 1-10-2021 e dallo stato finale dei lavori, redatto in data 29-10-2021 dal direttore dei lavori (ingegnere [REDACTED] e sottoscritto dalla impresa appaltatrice e dal Condominio), risultava che l'importo complessivo dei lavori ammontava invece al minor importo di euro 131.456,88, essendo state espunte dal capitolato iniziale talune lavorazioni non eseguite.

Pertanto, secondo l'opponente, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'impresa appaltatrice aveva maturato il diritto al pagamento del 10% dell'importo totale e di 13 rate mensili (periodo agosto 2020 /settembre 2021) per cui la somma sborsata a quel momento era superiore a quanto dovuta.

La tesi non può essere condivisa.

L'opposta ha agito allegando il mancato pagamento delle fatture nn. [REDACTED], 97, 118 e 128 maturate nel periodo giugno/settembre 2021, dell'importo di euro 4.660,50 oltre IVA ciascuna, corrispondenti alle rate 11/14, nonché della fattura [REDACTED] del 9-7-2020, e ha dedotto che dal mese di maggio 2021 il Condominio committente era rimasto inadempiente e che aveva anche costituito in mora il medesimo con pec del 18-6-2021 per le fatture [REDACTED]/2020 e [REDACTED]/2021 e altre due fatture poi saldate.

Nelle note di trattazione depositate il 4-4-2022 (in riferimento all'udienza di trattazione del 19-4-2022) ha poi precisato di aver ulteriormente pagato i ratei dovuti nelle more del giudizio e di aver, quindi, complessivamente pagato la somma di euro 87.151,31, producendo le ricevute dei bonifici relativi agli ulteriori pagamenti effettuati nelle more ovvero dal 30-12-2021 al 1°-4-2022, ammontanti a complessivi euro 15.379,65 (indicati nel seguente modo nelle ricevute dei bonifici in atti: euro 3.615,06 per la fattura [REDACTED]/21 del 3-5-21 con bonifico del 30-12-2021; euro 3.615,06 per la fattura [REDACTED]/21 del 4-6-21 con bonifico del 31-12-2021; euro 3.615,06 per la fattura [REDACTED]/21 del 2-7-21 con bonifico del 7-3-2022; euro 3.615,06 per la fattura [REDACTED]/21 del 3-8-21 con bonifico del 30-3-2022; euro 919,41 per la fattura [REDACTED]/21 del 3-8-21 con bonifico del 1-4-2022).

Risulta quindi provato che al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (20-9-2021) l'opposta appaltatrice aveva maturato il credito azionato, avendo agito per l'importo delle rate maturate sino a quel momento, e quantificate sulla scorta dell'ammontare del preventivo dei lavori concordati, il cui importo non era stato corrisposto dall'opponente.

La circostanza che con lo stato finale dei lavori sia stato accertato un diverso minor importo del costo dei lavori effettivamente eseguiti non giustifica l'inadempimento descritto.

Invero, lo stato finale dei lavori è stato redatto il 29-10-2021, ovvero dopo la emissione e notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 29-9-2021, e solo dopo la sottoscrizione del primo, interpretando il contratto secondo buona fede (art. 1366 c.c.), si doveva procedere al calcolo del saldo finale e alla rideterminazione dell'ammontare delle rate residue dovute secondo contratto, non essendo possibile effettuare tale calcolo prima.

Pertanto, il mancato pagamento delle rate dovute nel periodo giugno/settembre 2021 non è giustificato.

Come osservato, nelle more l'opponente ha corrisposto l'ulteriore somma complessiva di euro 15.379,65 per cui – rispetto al credito ingiunto di euro 20.718,20 - residua un credito di euro 5.338,55.

5. Priva di pregio è l'eccezione di inadempimento, proposta dall'opponente, per non aver l'opposta appaltatrice ultimato le opere in 240 giorni lavorativi come stabilito in contratto ma con un ritardo di 13 giorni lavorativi, con conseguente richiesta di applicazione, ai sensi dell'artt. 8 del contratto, della penale dell'uno per mille per ogni giorno di ritardo, sull'importo complessivo delle opere, da detrarre in compensazione dalla rata di saldo dovuta,



ammontante ad euro 1.708,94 (uno per mille su un totale di euro 131.456,88 moltiplicato 13).

L'opposta appaltatrice, invero, ha replicato osservando che il comma 3 dell'art. 8 in discorso prevede che il mancato pagamento di una rata mensile "non autorizza l'impresa appaltatrice a sospendere i lavori; ma nel caso in cui il ritardo superi i quindici giorni lavorativi, l'Appaltatore potrà, previa diffida a mezzo lettera raccomandata, sospendere i lavori. Nell'eventualità, poi, che tale ritardo nel pagamento di una sola rata si protragga per ulteriori quindici giorni lavorativi, potrà chiedere la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni".

Per come è stato già in precedenza posto in evidenza, l'opposta appaltatrice, dopo il mancato pagamento (anche) della rata n. 11, di cui alla fattura [REDACTED] del 4-6-2021 da parte del committente Condominio, aveva costituito in mora il debitore con pec del 18-6-2021, il quale era rimasto inadempiente ben oltre 15 giorni e poi aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo il successivo mese di settembre chiedendo il pagamento di quella rata e delle ulteriori tre maturate dopo.

Per cui è evidente che il ritardo in questione di giorni 13 non può qualificarsi quale inadempimento dell'obbligo di ultimazione dei lavori nel termine previsto, poiché l'inadempimento contrattuale del Condominio, superiore ai giorni 15, ha legittimato la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice, quale forma di eccezione di inadempimento prevista in contratto (art. 1460 c.c.), che aveva la facoltà di chiedere anche la risoluzione del contratto).

Pertanto, l'eccezione di compensazione de qua deve essere respinta.

6. Per tutto quanto esposto, atteso il parziale pagamento del debito intervenuto nelle more del giudizio, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere sostituito dalla condanna dell'opponente nei limiti del diritto accertato, in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione.

Conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere condannato a pagare, in favore dell'appaltatrice opposta – la differenza - di euro 5.338.55 oltre interessi legali dalla costituzione in mora.

6. In relazione alle spese liquidate in sede monitoria, le stesse devono essere integralmente poste a carico dell'opponente.

Infatti, va ricordato che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che inizia con l'opposizione, fanno parte di un unico processo nel quale l'onere

delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Conseguentemente, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr. Cass. civ., sentenza n. 14818 del 18-2-2002); il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. civ., n. 2217/2007; Cass. civ., n. 75/2010); "in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese" (Cass. civ., sentenza n. 24482 del 9-8-2022).

Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per condannare l'opponente al ristoro delle spese della fase monitoria, sia perché l'opponente, come evidenziato, va condannato nel merito, sia perché il pagamento parziale è avvenuto solo in corso di causa.

Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare nonché del valore della causa (determinato in applicazione del criterio del "disputatum", risultando la domanda accolta, ex art. 5 d.m. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022; scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria: euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

#### **P.Q.M.**

Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Condominio di [REDACTED] sito in Torre Del Greco, in persona dell'amministratore p.t., nei confronti di [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- A) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2021 del 21-9-2021, notificato in data 24-9-2021, emesso dal tribunale di Torre Annunziata;
- B) condanna il Condominio di [REDACTED] sito in Torre Del Greco, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della somma di euro 5.338.55, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, in favore di [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t.;
- C) condanna il Condominio di [REDACTED] sito in Torre Del Greco, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali così come disposte nel decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2021 del 21-9-2021, notificato in data 24-9-2021, in favore di Tony Romano Costruzioni s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t.;
- D) condanna il Condominio di [REDACTED] sito in Torre Del Greco, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati [REDACTED] e [REDACTED]

Torre Annunziata, 11 settembre 2023

Il giudice monocratico  
dott. Francesco Coppola